



Il Presidente

## COMUNICATO DEL PRESIDENTE

22 dicembre 2022

### Indicazioni in relazione al termine di trasmissione delle segnalazioni che attivano il potere sanzionatorio dell'Autorità

**Visto** il comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016, che, nell'introdurre i modelli di segnalazione e comunicazione all'Autorità, stabiliva che *«In caso di mancata segnalazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (esclusione, revoca dell'aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto), l'Autorità procederà ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sia reso responsabile di tale omissione/ritardo»;*

**Visto** il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvato con delibera n. 920 del 16 ottobre 2019, il cui articolo 10, al comma 2, prevede che *«Le segnalazioni sono formulate compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità. Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all'Autorità entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione»;*

**Visto** il comunicato del Presidente del 30 marzo 2022, che, nell'adottare i nuovi modelli di segnalazione e comunicazione all'Autorità, disponibili all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/potere-sanzionatorio-1>, ribadisce il rispetto delle istruzioni operative fornite nel precedente comunicato del 2016 in relazione alla completezza e alla tempestività delle segnalazioni e delle comunicazioni;

**Considerato** che dall'analisi delle periodiche attività di monitoraggio poste in essere dagli uffici competenti, sono emerse situazioni di grave ritardo nell'adempimento agli obblighi informativi-comunicativi, condotta che rischia di incidere negativamente sulle garanzie difensive degli operatori economici, i quali non possono essere esposti *sine die* alle potenziali conseguenze derivanti dall'esercizio del potere sanzionatorio;



**Considerata** la necessità di garantire, da un lato, i principi generali che presidono all'attività amministrativa, posti a tutela dell'operatore economico, in particolare, quello di tempestività della contestazione e, dall'altro, il regolare ed effettivo esercizio dell'attività sanzionatoria dell'Autorità;

### **SI INVITANO**

tutti i soggetti sui quali gravano obblighi informativi, comunicativi e di segnalazione nei confronti dell'Autorità:

- a utilizzare per le segnalazioni esclusivamente i moduli richiamati in premessa e ad allegare la documentazione ivi prevista;
- a trasmettere la segnalazione nel termine di **30 giorni** previsto dall'art. 10, comma 2, del Regolamento richiamato in premessa.

La violazione delle disposizioni sopra indicate comporterà l'attivazione del procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto responsabile dell'omissione ovvero del ritardo.

Al fine di orientare l'attività conformativa agli obblighi previsti dalla legge e dal regolamento, si chiarisce che il termine di 30 giorni di cui all'art. 10, comma 2 del Regolamento di cui in premessa decorre dalla piena conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione, ossia:

- dal loro definitivo accertamento, che di regola coincide con un provvedimento amministrativo;
- in assenza di provvedimento, dalla data di scadenza del termine - concesso al soggetto da segnalare all'Autorità - per l'adempimento o per la trasmissione di chiarimenti, memorie e controdeduzioni ovvero dal momento, se precedente, in cui tali atti siano trasmessi.

In ogni caso, la proposizione o la pendenza di un ricorso giurisdizionale non esonera il soggetto obbligato dal rispetto del termine di 30 giorni di cui all'art. 10, comma 2, del citato Regolamento.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe  
Busia*

Depositato presso il Consiglio in data 23 dicembre 2022

Atto firmato digitalmente